



Centro Permanente di Prevenzione alle Tossicodipendenze Onlus

Via di Pietralatella snc - 00159 Roma

Cod. fisc. 07804750581 - P.I. 04678391006

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'anno 2020, il giorno 31 del mese ottobre, alle ore 11.00, in Roma, Via di Pietralatella snc, si è riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea straordinaria degli Associati dell'Associazione Centro Permanente di Prevenzione alle Tossicodipendenze Onlus, atteso che la convocazione del 30 ottobre 2020 è andata deserta. Per unanime consenso degli intervenuti, assume la presidenza dell'adunanza il Presidente dell'Associazione, il Signor Vincenzo Greci e chiama a fungere da Segretario la Signora Paola Rea.

Il Presidente rileva che l'assemblea è stata regolarmente convocata ed essendo presenti n. 8 associati su 8 associati iscritti, è validamente costituita per deliberare sul seguente ordine del giorno:

Approvazione dello Statuto dell'Associazione Centro Permanente di Prevenzione alle Tossicodipendenze Onlus recante: modifiche ed adeguamenti al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (T.U. Codice del Terzo Settore).

Il Presidente constata e fa constatare che sono presenti, in proprio o per delega, i seguenti associati: Sig.ri Paolo Tosini, Anna Stelluto, Antonio Bufano, Letizia Capezzali; che sono presenti per il Comitato Direttivo i sig.ri associati: Vincenzo Greci (Presidente), Paola Rea, Gianluca Di Monte, Giulio Perelli (Consiglieri) e che l'assemblea è costituita presso la sede di via di Pietralatella alla presenza del Presidente e del segretario e che gli altri membri sono collegati in modalità audio-video stante la situazione pandemica.

Il Presidente dell'associazione dà lettura delle modifiche statutarie, spiegando che esse si rendono necessarie a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo settore".

Tra le modifiche è inclusa la variazione della denominazione dell'Associazione da Associazione "Centro Permanente di Prevenzione alle Tossicodipendenze Onlus" a "Io Centro ETS".

Dopo ampia discussione l'assemblea

delibera

di approvare tutte le modifiche statutarie illustrate dal Presidente.

Il nuovo testo dello statuto, integrato con le modifiche approvate dall'assemblea, viene allegato al presente verbale sotto la lettera A.

L'assemblea inoltre,

delibera

di conferire mandato al Presidente dell'associazione di apportare le eventuali modifiche o integrazioni, che fossero richieste per iscritto dalle amministrazioni pubbliche competenti in applicazione del Codice del Terzo Settore.

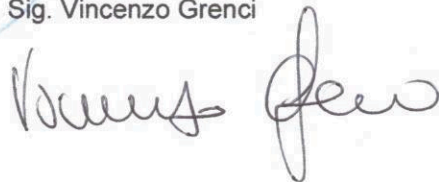
Il nuovo Statuto verrà registrato presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate in regime di esenzione d'imposta di bollo e di registro, ai sensi dell'articolo 82 commi 3 e 5 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore).

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore 12.00, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Roma 31/10/2020

Il Presidente

Sig. Vincenzo Greci



Il segretario

Sig.ra Paola Rea



AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE
PROVINCIALE DI ROMA - UFFICIO TERRITORIALE
DI ROMA 4 - SOLOLUNGO

Registrato in data 19 NOV. 2020

al n. 6209 serie 3 ESENTE

FIRMA SU DELEGA
DEL DIRETTORE PROVINCIALE
LAURA VIARRA



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"IO CENTRO ETS"

[già CENTRO PERMANENTE DI PREVENZIONE ALLE TOSSICODIPENDENZE ONLUS]

Sede legale: Via di Pietralatella snc – 00159 Roma (RM) – C.F./P.I.: 07804750581/04678391006

Art. 1. Costituzione e Sede

È costituita l'Associazione denominata "IO CENTRO ETS" già denominata "Centro Permanente di Prevenzione alle Tossicodipendenze – ONLUS", di seguito detta Associazione.

L'Associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Ente Terzo Settore (ETS) ai sensi del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo Settore), ed è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti interni, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Associazione, solo dopo l'avvenuta iscrizione nel Registro Unico del Terzo settore, utilizzerà l'acronimo ETS inserendolo negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna alla medesima.

L'Associazione ha sede in Roma, Via di Pietralatella snc – 00159 Roma (RM), e la stessa potrà essere trasferita con semplice delibera di Assemblea. Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune di Roma non costituiscono modificazioni dello Statuto. A mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale ed operativa principale.

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2. Scopo e Attività Istituzionali

1. L'Associazione non ha fini di lucro. L'Associazione è volta alla pace e alla convivenza, è apolitica, apartitica, antirazzista e laica. Assume la forma giuridica di Associazione non riconosciuta.
2. Essa intende perseguire esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, quali:
 - (a) sostenere e diffondere la salute psicologica e il benessere psico-fisico in tutte le sue forme, con particolare riguardo verso le discipline della psicologia, pedagogia e sociologia, da parte degli associati e soggetti esterni;

- (b) partecipare alla vita della comunità locale, con contributi di carattere sociale e con manifestazioni di carattere ricreativo, fornendo servizi sociali a beneficio di tutta la collettività, in favore di un dialogo che possa creare un terreno fertile di incontri solidaristici;
 - (c) stabilire rapporti personali capaci di educare e far crescere i cittadini in situazioni di particolare disagio soggettivo e sociale;
 - (d) favorire interventi di prevenzione per la lotta al disagio psicologico sociale;
 - (e) promuovere l'inserimento sociale lavorativo di coloro che vivono in una condizione di emarginazione e disagio psico-sociale, anche mediante la collaborazione con enti sociali, culturali e sanitari.
3. Le finalità di cui sopra vengono perseguite mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale come declinate nell'art. 5 del D.lgs. n.117 del 2017 (c.d. "CTS"):
- Interventi e servizi sociali ai sensi dell'art.1, co. 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n.328, e successive modificazioni e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e alla legge 22 giugno 2016, n.112 e successive modificazioni (art.5, co.1, lett. a), CTS);
 - Interventi e prestazioni sanitarie (art.5, co.1, lett. b), CTS);
 - Prestazioni socio-sanitarie di cui al DPCM 14 febbraio 2001, pubblicato nella GU n. 129 del 6 giugno 2001 e successive modificazioni (art.5, co.1, lett. c), CTS);
 - Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n.53 e successive modifiche, nonché delle attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art.5, co.1, lett. d), CTS);
 - Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata (art.5, co.1, lett. v), CTS).

Le attività di interesse generale così come sopra definite si espletano, a titolo esemplificativo, mediante:

- attività di cura, riabilitazione e assistenza sociale e socio-sanitaria relativamente al settore psicologico, psicoterapeutico, medico psichiatrico ed educativo;
- formazione in ambito socio-sanitario prevalentemente nel settore psicologico, psicoterapeutico ed educativo;
- prevenzione, consulenza, orientamento, in ambito socio-psicologico al fine di ridurre il disagio psichico e sociale;
- progetti terapeutici diurni per pazienti con problematiche di dipendenza (ad esempio, da sostanze psicotrope, da alcool, da farmaci, da gioco d'azzardo, etc.). In particolare, il progetto diurno per tossicodipendenti, oramai ben collaudato, ha un programma terapeutico individualizzato e viene periodicamente aggiornato;
- organizzazione delle attività formative rivolte agli associati per la ricerca e l'approfondimento delle tematiche inerenti alle attività istituzionali promosse;

- istituzione di progetti terapeutici residenziali e/o semi-residenziali con finalità terapeutiche;
 - organizzazione e promozione di convegni, congressi, viaggi, corsi, centri di studio e addestramento (comprese convenzioni con università e scuole di specializzazione per lo svolgimento di tirocini professionalizzanti) nel campo psicologico, educativo, ricreativo e del tempo libero;
 - avanzare proposte a carattere psico-sociale agli Enti pubblici per promuovere e diffondere le suddette attività.
4. L'Associazione può svolgere a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali e secondarie, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente in materia di terzo settore, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite e secondo le modalità definite dal Consiglio direttivo dell'Associazione.
5. L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo.
6. Per il raggiungimento degli scopi indicati, l'Associazione si avvale di ogni strumento utile ed in particolare della collaborazione con gli enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri. L'Associazione, inoltre, nell'esercizio dei propri scopi istituzionali di interesse generale può:
- (i) affiancarsi ad Enti, Istituzioni e Associazioni di Volontariato che abbiano fini in armonia con quelli dell'Associazione;
 - (ii) avvalersi di collaboratori esterni quali ad esempio medici, assistenti sociali, operatori socio-sanitari e socio-assistenziali, infermieri, informatici, artisti, insegnanti, educatori, operatori nel mondo dello spettacolo e delle arti o professionisti in altri campi a seconda delle necessità delle attività dell'Associazione;
 - (iii) concludere accordi con altre associazioni o terzi in genere;
 - (iv) gestire e possedere, prendere o dare in locazione qualsiasi tipo di impianto sia immobile che mobile, nonché trasferire la propria sede od aprire sedi secondarie in Italia o all'estero, potrà, inoltre, compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente;
 - (v) partecipare a società e consorzi le cui attività si integrino nell'attività dell'associazione stessa;
 - (vi) svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi fissati nel presente Statuto, nonché compiere tutti gli atti necessari a concludere le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, necessari o utili alla realizzazione degli scopi fissati o comunque attinenti ai medesimi.
7. Le attività istituzionali dell'Associazione sopra elencate sono svolte gestendo strutture e spazi sia pubblici che privati, a seconda delle necessità e disponibilità. Le Attività dell'associazione e le

sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

Art. 3. Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dall'insieme dei beni, mobili ed immobili che pervenga all'Associazione a qualsiasi titolo, quali ad esempio da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di *fund raising*, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità di interesse generale di cui all'art.2 del presente Statuto.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e/o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche in occasione di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 4. Associati

Il termine Associati indica le persone che, condividendo i principi emergenti dal presente statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all'esercizio delle attività che ne sono l'esplicazione.

Sono Associati i fondatori dell'Associazione e coloro che successivamente alla costituzione vengono ammessi a farne parte con deliberazione dell'organo amministrativo (Consiglio Direttivo).

Gli Associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

Gli Associati sono dunque tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dal Consiglio Direttivo.

La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Gli associati hanno diritto di avvalersi delle disposizioni contenute nell' art. 29 del CTS, qualora si verificassero le condizioni dell'art. 30 comma 2.

Art. 5. Volontari

L'Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari.

Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

I volontari vengono iscritti in apposito Registro dei Volontari qualora svolgano la loro attività in modo non occasionale.

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del CTS.

Art. 6. Diritti e doveri degli Associati

Ogni Associato, purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli Organi amministrativi dell'Associazione stessa, nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione.

Ciascun Associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione (libro degli associati, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'Associazione.

Tutti gli Associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, di pagare le quote associative e i contributi, nell'ammontare fissato dall'Assemblea, e a prestare il lavoro preventivamente concordato. I versamenti per l'ammissione e l'iscrizione annuale non sono rimborsabili.

Il versamento della quota associativa non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

Art. 7. Ammissione degli Associati

I soggetti che intendono far parte dell'Associazione devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo mediante istanza che contenga, oltre alle proprie generalità, esplicita adesione al presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo si pronuncia in merito all'istanza con delibera motivata da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni. In esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati.

In caso di rigetto il Consiglio Direttivo dà comunicazione all'interessato del motivo del rigetto. Il richiedente può chiedere, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione di rigetto, che sull'istanza di ammissione si pronunci l'Assemblea nella prima adunanza successiva.

Art. 8. Recesso ed esclusione

La qualifica di Associato è a tempo indeterminato e si perde per decesso, recesso ed esclusione.

L'Associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione al Consiglio Direttivo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione. Il recesso ha effetto immediato, non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo; in ogni caso non dà diritto alla ripetizione di quanto versato all'Associazione.

L'Associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun associato può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo; contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all'Assemblea.

Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell'esclusione l'associato può essere riammesso.

Art. 9. Organi dell'Associazione

L'Associazione è formata dai seguenti Organi:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) l'Organo di Amministrazione denominato Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo;
- e) l'Organo di Revisione.

Art. 10. Assemblea degli Associati**A) Funzioni**

L'assemblea degli Associati:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e il Revisore;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità degli organi sociali;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- approva i regolamenti;
- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;

- delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto.

B) Convocazione

L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata ogniquale volta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.

L'Assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco dei temi da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno sette giorni prima dell'assemblea.

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione.

L'avviso di convocazione deve pervenire agli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'assemblea.

C) Diritto di voto

Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 90 (novanta) giorni. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'Associato.

Ciascun associato esprime un solo voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. L'associato può ricevere un massimo di 3 (tre) deleghe.

Il voto si esercita in modo palese.

D) Svolgimento

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo o, in assenza anche di questo, dall'Associato indicato dall'Assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell'Assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'Assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al Presidente dell'Assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

E) Maggioranze

In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita alla presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 11. Consiglio Direttivo

A) Funzioni

È l'Organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'Associazione. È investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Spetta al Consiglio Direttivo di:

- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
- convocare l'Assemblea degli associati;
- provvedere all'ammissione e all'esclusione degli associati;

- redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale;
- predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell'Associazione;
- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
- determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;
- deliberare in merito all'ammissione ed esclusione degli associati;
- sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;
- consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;
- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
- promuovere e organizzare gli eventi associativi;
- compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'Assemblea o di competenza di altri Organi.

Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

B) Composizione

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri variabile da 3 (tre) ad 11 (undici) determinato dall'assemblea in sede di nomina. I componenti il Consiglio Direttivo sono scelti fra gli associati persone fisiche; durano in carica 3 (tre) esercizi, cioè fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. Essi sono rieleggibili.

I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;
- professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;
- indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell'Associazione.

Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, eventualmente un Vice-Presidente.

Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli; i consiglieri così nominati restano in carica sino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'anno nel corso del quale la sostituzione è avvenuta.

La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

C) Funzionamento

Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l'Organo di Controllo.

Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l'Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano.

Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio.

D) Doveri dell'ufficio

I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.

Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività.

I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall'esercitare il diritto di voto.

I componenti il Consiglio Direttivo rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori dell'Associazione, degli associati e dei terzi ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2395 e 2409 del Codice Civile.

Si applica in ogni caso il disposto dell'art. 2475-ter del Codice Civile.

Art. 12. Presidente dell'Associazione

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

È eletto all'interno del Consiglio Direttivo che presiede curandone l'esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il lavoro. Dura in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile.

In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente, il Presidente può delegare a terzi le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il compimento di atti determinati.

In caso di dimissioni del Presidente che avvengano prima della scadenza del suo mandato assume la carica di Presidente il Vice Presidente se nominato o il membro più anziano del Consiglio Direttivo. La carica di Presidente *pro-tempore* è valida fino all'convocazione di nuova assemblea e indizione di nuove elezioni.

Art.13. Organo di Controllo e Revisione legale dei conti

A) Funzioni

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'Assemblea che approva il bilancio.

B) Composizione

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, *una tantum*, durata ultra o infra-triennale.

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

C) Revisione legale dei conti

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 14. Bilancio

L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'Assemblea degli associati per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore (qualora presente).

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo nei termini di legge (attualmente il 30 giugno).

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ricorrendone le condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. n. 117/2017, il Consiglio Direttivo entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale da sottoporre all'Assemblea degli Associati per la definitiva approvazione. Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché agli Associati.

Art. 15 - Libri sociali

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo e degli altri organi sociali;
- d) il registro dei volontari.

I libri di cui alle lettere a), b) e d) del comma 1 sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c) del comma 1 sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Art. 16. Scioglimento dell'Associazione

L'Assemblea che delibera lo scioglimento, nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'organo competente ai sensi dell'art.9 del CTS, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera del Comitato Direttivo su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo settore, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art.17. Norme transitorie

Resta inteso che le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e/o l'iscrizione/migrazione dell'Associazione nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'Associazione vi sarà iscritta o migrata ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore. Fino a tale data pertanto l'Associazione mantiene le specifiche dell'Associazione Onlus.

Finché l'Associazione risulta iscritta all'Anagrafe delle Onlus persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e ha il divieto di:

- svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell'art. 10 del D. Lgs. n. 460/97 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
- distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Fino alla sua iscrizione all'Anagrafe delle Onlus l'Associazione ha inoltre l'obbligo di:

- impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L.662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.